

REVISIONE LEGALE E COLLEGIO SINDACALE

CONTROLLI CONTABILI
VIGILANZA AZIENDALE
RESPOSNABILITÀ

a cura di Sandro Spella



1

RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ

2

RENDICONTAZIONE SOSTENIBILITÀ

ASPETTI INTRODUTTIVI


	ECONOMIA POLITICA	ECONOMIA CIVILE
ASSUNTO ANTROPOLOGICO	<i>Homo oeconomicus</i> (e il suo fondamento filosofico di <i>homo homini lupus</i>)	<i>Homo hominus natura amicus</i>
COMPORTAMENTO INDIVIDUI	Egoismo e diffidenza.	«Simpatia» e reciprocità.
PRINCIPI FONDATIVI	Principio dello scambio di equivalenti. Principio di redistribuzione.	Principio dello scambio di equivalenti. Principio di redistribuzione. Principio di reciprocità.
CONCETTO DI VALORE	Valore d'uso. Valore di scambio.	Valore d'uso. Valore di scambio. Valore di legame.
CONCEZIONE DI IMPRENDITORE	Massimizzazione del profitto.	Agente di trasformazione della realtà circostante.
MODELLO DI ORDINE SOCIALE	Stato e mercato.	Stato, mercato e corpi intermedi.

Fonte: ESG e M&A, Normativa, operazioni, premi per il controllo. A. Giakoumelou, R. Randazzo, A. Salvi. Giuffrè editore, 2023.

3

RENDICONTAZIONE SOSTENIBILITÀ

ASPETTI INTRODUTTIVI: SOFT LAW




Fonte: liberamente adattato da ESG e M&A, Normativa, operazioni, premi per il controllo. A. Giakoumelou, R. Randazzo, A. Salvi. Giuffrè editore, 2023.

4

RENDICONTAZIONE SOSTENIBILITÀ


ASPETTI INTRODUTTIVI: HARD LAW



5

RENDICONTAZIONE SOSTENIBILITÀ

CHI È OBBLIGATO?



6

RENDICONTAZIONE SOSTENIBILITÀ


DEFINIZIONI

le società che alla data di chiusura del bilancio abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

IMPRESE DI GRANDI DIMENSIONI



MICRO IMPRESE



7

RENDICONTAZIONE SOSTENIBILITÀ

DEFINIZIONI

le società con valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea che alla data di chiusura del bilancio, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, rientrino in almeno due degli intervalli indicati:

PICCOLE E MEDIE IMPRESE QUOTATE



8

RENDICONTAZIONE SOSTENIBILITÀ

PECULIARITÀ

La Banca d'Italia non rientra nell'ambito di applicazione del decreto.

La Cassa depositi e prestiti S.p.A. è tenuta a fare esclusivo riferimento alle informazioni relative alle società sulle quali essa esercita attività di direzione e coordinamento, e alle società sulle quali queste ultime esercitano tale attività, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2497 e seguenti del codice civile, ad eccezione delle società controllate da organismi di investimento collettivo del risparmio. I medesimi criteri si applicano alle società soggette all'attività di direzione e coordinamento di cui al primo periodo ai fini della relativa rendicontazione consolidata di sostenibilità.

Art. 2. d. lgs. n. 125/2024

9

RENDICONTAZIONE SOSTENIBILITÀ

LA RENDICONTAZIONE

- a) • una breve descrizione del modello e della strategia aziendale;
- b) • una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità individuati dall'impresa;
- c) • una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;
- d) • una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;

Art. 3. d. lgs. n. 125/2024

10

RENDICONTAZIONE SOSTENIBILITÀ

LA RENDICONTAZIONE

- e) • informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità;
- f) • una descrizione delle procedure di dovuta diligenza applicate dall'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;
- g) • una descrizione dei principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità;
- h) • indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e), f) e g).

Art. 3. d. lgs. n. 125/2024

11

RENDICONTAZIONE SOSTENIBILITÀ

LA RENDICONTAZIONE

- a) • una breve descrizione del modello e della strategia aziendale che indichi:
 - ▶ la resilienza del modello e della strategia aziendali dell'impresa in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità;
 - ▶ le opportunità per l'impresa connesse alle questioni di sostenibilità;
 - ▶ i piani dell'impresa, ove predisposti, inclusi le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'Accordo di Parigi e l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, e, se del caso, l'esposizione dell'impresa ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas;

Art. 3. d. lgs. n. 125/2024

12

RENDICONTAZIONE SOSTENIBILITÀ

LA RENDICONTAZIONE

a)

- una breve descrizione del modello e della strategia aziendale che indichi:

- ▶ il modo in cui il modello e la strategia aziendali dell'impresa tengono conto delle istanze dei portatori di interesse e del loro impatto sulle questioni di sostenibilità;
- ▶ le modalità di attuazione della strategia dell'impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità.

Art. 3. d. lgs. n. 125/2024

13

RENDICONTAZIONE SOSTENIBILITÀ

LA RENDICONTAZIONE

b)


- una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità individuati dall'impresa, inclusi, se del caso, obiettivi quantitativi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050, una descrizione dei progressi da essa realizzati nel conseguimento degli stessi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi dell'impresa relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive;

Art. 3. d. lgs. n. 125/2024

14

RENDICONTAZIONE SOSTENIBILITÀ

LA RENDICONTAZIONE



- una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e delle loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell'accesso di tali organi alle suddette competenze e capacità;

Art. 3. d. lgs. n. 125/2024

15

RENDICONTAZIONE SOSTENIBILITÀ

LA RENDICONTAZIONE



- una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;



- informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione e controllo;

Art. 3. d. lgs. n. 125/2024

16

RENDICONTAZIONE SOSTENIBILITÀ

LA RENDICONTAZIONE



• una descrizione:

- 1) delle procedure di dovuta diligenza applicate dall'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e, ove applicabile, in linea con gli obblighi dell'Unione europea che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza;
- 2) dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell'impresa e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa è tenuta a identificare in virtù di altri obblighi dell'Unione europea che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza;
- 3) di eventuali azioni intraprese dall'impresa per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni;

Art. 3. d. lgs. n. 125/2024

17

RENDICONTAZIONE SOSTENIBILITÀ

LA RENDICONTAZIONE



- una descrizione dei principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità, compresa una descrizione delle principali dipendenze dell'impresa da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa;



- indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e), f) e g).

Art. 3. d. lgs. n. 125/2024

18

RENDICONTAZIONE SOSTENIBILITÀ

LA RENDICONTAZIONE

VANNO INDICATE LE PROCEDURE

- quelle attuate per individuare le informazioni

PROSPETTIVE TEMPORALI

- a breve, medio e lungo termine, a seconda dei casi.

VANNO INCLUSE LE INFORMAZIONI

- su attività dell'impresa, sulla catena del valore, comprese le informazioni concernenti i prodotti e i servizi, i rapporti commerciali e la catena di fornitura.

Art. 3. d. lgs. n. 125/2024

19

RENDICONTAZIONE SOSTENIBILITÀ

LA RENDICONTAZIONE

Per i primi tre esercizi finanziari oggetto di rendicontazione ai sensi del presente decreto, qualora non siano disponibili tutte le informazioni relative alla sua catena del valore, la società obbligata include nella rendicontazione di sostenibilità una spiegazione degli sforzi compiuti per ottenere tali informazioni sulla sua catena del valore, i motivi per cui non è stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i suoi piani per ottenerle in futuro.

Art. 3. d. lgs. n. 125/2024

20

RENDICONTAZIONE SOSTENIBILITÀ

LA RENDICONTAZIONE

Fermi restando gli obblighi derivanti dall'ammissione o dalla richiesta di ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero in un sistema multilaterale di negoziazione, previa deliberazione motivata dell'organo di amministrazione, sentito l'organo di controllo, possono essere omesse, in casi eccezionali, le informazioni concernenti sviluppi imminenti e operazioni in corso di negoziazione, qualora la loro divulgazione possa compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa. Qualora si avvalga della facoltà di cui al primo periodo, la società ne fa menzione nella rendicontazione di sostenibilità con esplicito rinvio alle disposizioni di cui al presente comma. L'omissione non è comunque consentita quando ciò possa pregiudicare una comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione, nonché degli impatti prodotti dalla sua attività in relazione agli ambiti di cui al comma 1.

Art. 3. d. lgs. n. 125/2024

21

RENDICONTAZIONE SOSTENIBILITÀ

PRINCIPI DI RENDICONTAZIONE

CATEGORIA	EUROPEAN SUSTAINABILITY REPORTING STANDARDS		
CROSS-CUTTING (principi trasversali)	ESRS - 1	General requirements	Requisiti generali
	ESRS - 2	General disclosures	Informazioni generali
ENVIRONMENT (Ambiente)	ESRS - E1	Climate change	Cambiamento climatico
	ESRS - E2	Pollution	Inquinamento
	ESRS - E3	Water and marine resources	Acqua e risorse marine
	ESRS - E4	Biodiversity and ecosystems	Biodiversità e ecosistemi
	ESRS - E5	Resource use and circular economy	Uso delle risorse ed economia circolare

Direttiva UE n. 34 del 26.06.2013.

22

RENDICONTAZIONE SOSTENIBILITÀ

PRINCIPI DI RENDICONTAZIONE

CATEGORIA	EUROPEAN SUSTAINABILITY REPORTING STANDARDS		
SOCIAL (sociale)	ESRS - S1	Own workforce	Forza lavoro propria
	ESRS - S2	Workers in the value chain	Lavoratori nella catena del valore
	ESRS - S3	Affected communities	Comunità interessate
	ESRS - S4	Consumers and end-users	Consumatori e utenti finali
GOVERNANCE (governo)	ESRS - G3	Business conduct	Condotta aziendale

Direttiva UE n. 34 del 26.06.2013.

23

RENDICONTAZIONE SOSTENIBILITÀ

PRINCIPI DI RENDICONTAZIONE FATTORI AMBIENTALI

- i) la mitigazione dei cambiamenti climatici, anche per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra;
- ii) l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- iii) le risorse idriche e marine;
- iv) l'uso delle risorse e l'economia circolare;
- v) l'inquinamento;
- vi) la biodiversità e gli ecosistemi.


Art. 29 ter, Direttiva UE n. 34 del 26.06.2013.

24


RENDICONTAZIONE SOSTENIBILITÀ

PRINCIPI DI RENDICONTAZIONE

FATTORI SOCIALI



i) la parità di trattamento e le pari opportunità per tutti, comprese la parità di genere e la parità di retribuzione per un lavoro di pari valore, la formazione e lo sviluppo delle competenze, l'occupazione e l'inclusione delle persone con disabilità, le misure contro la violenza e le molestie sul luogo di lavoro, e la diversità;



ii) le condizioni di lavoro, compresi l'occupazione sicura, l'orario di lavoro, i salari adeguati, il dialogo sociale, la libertà di associazione, l'esistenza di comitati aziendali, la contrattazione collettiva, inclusa la percentuale di lavoratori interessati da contratti collettivi, i diritti di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori, l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, la salute e la sicurezza;


Art. 29 ter, Direttiva UE n. 34 del 26.06.2013.

25

RENDICONTAZIONE SOSTENIBILITÀ

PRINCIPI DI RENDICONTAZIONE

FATTORI SOCIALI



iii) il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali, delle norme e dei principi democratici stabiliti nella Carta internazionale dei diritti dell'uomo e in altre convenzioni fondamentali delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, compresa la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, nelle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro, nella convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nella Carta sociale europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

Art. 29 ter, Direttiva UE n. 34 del 26.06.2013.

26

RENDICONTAZIONE SOSTENIBILITÀ

PRINCIPI DI RENDICONTAZIONE

FATTORI GOVERNANCE

- i) il ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo dell'impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e la loro composizione, nonché le loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o l'accesso di tali organi a tali competenze e capacità;
- ii) le caratteristiche principali dei sistemi interni di controllo e gestione del rischio dell'impresa, in relazione alla rendicontazione di sostenibilità e al processo decisionale;
- iii) l'etica aziendale e la cultura d'impresa, compresi la lotta contro la corruzione attiva e passiva, la protezione degli informatori e il benessere degli animali;
- iv) le attività e gli impegni dell'impresa relativi all'esercizio della sua influenza politica, comprese le attività di lobbying;
- v) la gestione e la qualità dei rapporti con i clienti, i fornitori e le comunità interessate dalle attività dell'impresa, comprese le prassi di pagamento, in particolare per quanto riguarda i ritardi di pagamento alle piccole e medie imprese.

Art. 29 ter, Direttiva UE n. 34 del 26.06.2013.

27

RENDICONTAZIONE SOSTENIBILITÀ

INFORMAZIONI AI LAVORATORI

La società, anche nel rispetto della normativa e degli accordi applicabili in materia, prevede modalità di informazione dei rappresentanti dei lavoratori al livello appropriato e discute con loro le informazioni pertinenti e i mezzi per ottenere e verificare le informazioni sulla sostenibilità. I rappresentanti dei lavoratori comunicano il parere, ove adottato, all'organo amministrativo e di controllo.

Art. 3. d. lgs. n. 125/2024

28

RENDICONTAZIONE SOSTENIBILITÀ AGEVOLAZIONI PICCOLE E MEDIE IMPRESE QUOTATE

- a) • una breve descrizione del modello e della strategia aziendali dell'impresa;
- b) • una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;
- c) • i principali impatti negativi, effettivi o potenziali, dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e le eventuali azioni intraprese per identificare, monitorare, prevenire o attenuare tali impatti negativi effettivi o potenziali o per porvi rimedio;
- d) • i principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa;
- e) • gli indicatori fondamentali necessari per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere a), b), c) e d).

Art. 3. d. lgs. n. 125/2024

29

RENDICONTAZIONE SOSTENIBILITÀ PUBBLICITÀ DELLA RENDICONTAZIONE E DELLA RELAZIONE DI ATTESTAZIONE

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 154-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i soggetti ivi previsti, la rendicontazione individuale e consolidata di sostenibilità inclusa nella relazione sulla gestione ai sensi del presente decreto nonché la relazione di attestazione della conformità di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, **sono pubblicate con le modalità e i termini previsti dagli articoli 2429 e 2435 del codice civile e sul sito internet della società**. Se non dispone di un sito internet, la società rende disponibile una copia cartacea dei medesimi documenti per chiunque ne faccia richiesta.

Art. 6. d. lgs. n. 125/2024

30

RENDICONTAZIONE SOSTENIBILITÀ

IL REVISORE



**Esprime la
conformità**

della rendicontazione alle
norme del d.lgs. n. 125/2024
che ne disciplinano i criteri di
redazione

all'obbligo di marcatura della
rendicontazione di
sostenibilità di cui agli articoli
3,

all'osservanza degli obblighi
di informativa previsti
dall'articolo 8 del
regolamento (UE) 2020/852
del Parlamento europeo e del

Art. 8. d. lgs. n. 125/2024

31

RENDICONTAZIONE SOSTENIBILITÀ

TRASPARENZA DELLE IMPRESE

1. Qualsiasi impresa soggetta all'obbligo di pubblicare informazioni di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 19 bis o dell'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE include, nella dichiarazione di carattere non finanziario o nella dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, informazioni su come e in che misura le attività dell'impresa sono associate ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9 del presente regolamento.

2. In particolare, le imprese non finanziarie comunicano quanto segue:

a) la quota del loro fatturato proveniente da prodotti o servizi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9; e

b) la quota delle loro spese in conto capitale e la quota delle spese operative relativa ad attivi o processi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9.

3. Se un'impresa pubblica informazioni di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 19 bis o dell'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE in una relazione distinta conformemente all'articolo 19 bis, paragrafo 4, o all'articolo 29 bis, paragrafo 4, di tale direttiva, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono pubblicate nella relazione distinta.

4. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 23 al fine di integrare i paragrafi 1 e 2 del presente articolo per precisare il contenuto e la presentazione delle informazioni da comunicare in conformità di tali paragrafi, compresa la metodologia da utilizzare al fine di rispettarli, tenendo conto delle specificità delle imprese finanziarie e non finanziarie e dei criteri di vaglio tecnico fissati a norma del presente regolamento. La Commissione adotta tale atto delegato entro il 1° giugno 2021.

Art. 8, Regolamento UE del 18.06.2020, n. 852

32

RENDICONTAZIONE SOSTENIBILITÀ

LA RELAZIONE DEL REVISORE

a) UN PARAGRAFO INTRODUTTIVO

- che identifica la rendicontazione di sostenibilità sottoposta ad attestazione, la data e il periodo cui si riferisce, nonché il quadro normativo di riferimento.

b) UNA DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA

- che indichi almeno i principi di attestazione sui quali si è basato il revisore.

c) LE CONCLUSIONI

- conformità della rendicontazione alle norme del d.lgs. 125/2024, conformità all'obbligo di marcatura artt. 3, co. 10 e 4, co. 9 d. lgs. 125/2024, osservanza degli obblighi di informativa.

Art. 14 bis, d. lgs. n. 39/2010.

33

RENDICONTAZIONE SOSTENIBILITÀ

NORME PER IL REVISORE NELL'ATTIVITÀ DI ATTESTAZIONE

DEONTOLOGIA E SCETTICISMO PROFESSIONALE

- art. 9, d. lgs. n. 39/2010.

RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE

- art. 9 bis, d. lgs. n. 39/2010.

INDIPENDENZA ED OBIETTIVITÀ

- si è tenuti al rispetto dei principi di deontologia, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività tenendo conto dei principi di etica e indipendenza internazionali, elaborati *ad hoc* da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob, art. 10, d.lgs. n. 39/2010.

34

RENDICONTAZIONE SOSTENIBILITÀ

PREPARAZIONE DELLA REVISIONE



il possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettività

l'eventuale presenza di rischi per la sua indipendenza e, nel caso, se siano state adottate idonee misure per mitigarli;


la disponibilità di personale professionale competente, tempo e risorse necessari per svolgere in modo adeguato l'incarico di revisione;

Art. 10 bis, d. lgs. n. 39/2010.

35

RENDICONTAZIONE SOSTENIBILITÀ

CONFERIMENTO DELL'INCARICO AL REVISORE



Art. 13, d. lgs. n. 39/2010.

36

RENDICONTAZIONE SOSTENIBILITÀ NOVITÀ SULLA RELAZIONE DI REVISIONE AL BILANCIO

g-bis) l'attestazione circa l'obbligo o meno di redigere la comunicazione di cui all'articolo 5-quinquies del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 (=contenuto della comunicazione sulle imposte sul reddito) a partire dall'esercizio finanziario precedente a quello su cui è chiamato ad esprimere un giudizio. Per la violazione degli obblighi di cui alla presente lettera la sanzione è applicata nella misura disposta dall'articolo 5-novies, comma 1, del citato decreto legislativo n. 139 del 2015 (= In caso di omessa presentazione della rendicontazione o di invio dei dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000).

Art. 14, d. lgs. n. 39/2010.

37

RENDICONTAZIONE SOSTENIBILITÀ FORMAZIONE CONTINUA PER IL REVISORE

In ciascun anno l'iscritto deve acquisire almeno 20 crediti formativi, per un totale di un minimo di 60 crediti formativi nel triennio. **I revisori abilitati al rilascio all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità devono acquisire almeno 25 crediti formativi ogni anno solare, di cui almeno 10 caratterizzanti la revisione legale dei conti e almeno 10 caratterizzanti la sostenibilità**

Art. 5, d. lgs. n. 39/2010.

4. Gli iscritti al registro della revisione legale dei conti, entro la data del 1° gennaio 2026, sono considerati abilitati e possono rilasciare le attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità senza che siano osservati gli obblighi di cui agli articoli 3, comma 1, lettera d-bis), e 4, comma 3-ter), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, purché abbiano maturato almeno cinque crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e producano domanda di abilitazione con le modalità di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 39 del 2010.

38

RENDICONTAZIONE SOSTENIBILITÀ DISPOSIZIONI TRANSIRORIE PER IL REVISORE

4. Gli iscritti al registro della revisione legale dei conti, **entro la data del 1° gennaio 2026**, sono considerati abilitati e possono rilasciare le attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità senza che siano osservati gli obblighi di cui agli articoli 3, comma 1, lettera d-bis), e 4, comma 3-ter), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, **purché abbiano maturato almeno cinque crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità** ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e producano domanda di abilitazione con le modalità di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 39 del 2010.

SI È IN ATTESA DEL DM

Art. 18, d. lgs. n. 125/2024.

39

RENDICONTAZIONE SOSTENIBILITÀ RESPONSABILITÀ

La responsabilità di garantire che le **informazioni richieste** dagli articoli 3, 4, 5 e 7 siano fornite in conformità a quanto previsto dal presente decreto compete agli amministratori delle società tenute agli obblighi ivi previsti. **Nell'adempimento dei loro obblighi costoro agiscono secondo criteri di professionalità e diligenza.** L'**organo di controllo**, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni a esso attribuite dall'ordinamento, **vigila sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel presente decreto e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea.**

Art. 10, co. 1 d. lgs. n. 125/2024.

40



Ricavi

41

APPLICAZIONE



NO SÌ




42

PROCEDURA DI RILEVAZIONE



43

DETERMINAZIONE UNITÀ ELEMENTARE



No all'identificazione dell'unità elementare se:

- a) i beni e i servizi previsti dal contratto sono integrati o interdipendenti tra loro. Ciò accade quando i singoli beni o servizi non possono essere utilizzati separatamente dal cliente ma solo in combinazione gli uni agli altri;
- b) le prestazioni previste dal contratto non rientrano nelle attività caratteristiche della società. Ciò accade in presenza di operazioni e concorsi a premio in cui il cliente ha diritto a ricevere esclusivamente beni o servizi diversi da quelli venduti dalla società. In tal caso, il costo che la società prevede di sostenere per la corresponsione del premio è rilevato a fondo oneri senza rettificare i ricavi.

Inoltre, non è necessario separare le singole unità elementari di contabilizzazione quando ciascuna delle prestazioni previste dal contratto di vendita viene effettuata nello stesso esercizio.

OIC 34

44

DETERMINAZIONE UNITÀ ELEMENTARE

In presenza di contratti non particolarmente complessi dove la separazione delle singole unità elementari di contabilizzazione produce effetti irrilevanti la società può, ai sensi dell'articolo 2423 comma 4 del codice civile, non applicare il disposto del paragrafo 16. Si presume che possano ricorrere a tale disposizione le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile oppure le società che redigono il bilancio delle microimprese ai sensi dell'articolo 2435-ter del codice civile.



OIC 34

45

VALORIZZAZIONE UNITÀ ELEMENTARE



OIC 34

46

VALORIZZAZIONE UNITÀ ELEMENTARE

DETERMINARE PREZZO
COMPLESSIVO DEL
CONTRATTO

ALLOCARLO A CIASCUNA
UNITÀ ELEMENTARE DI
CONTABILIZZAZIONE

PREZZO
COMPLESSIVO
con elementi
di variabilità

I corrispettivi aggiuntivi (ad esempio incentivi e premi risultato) sono inclusi nel prezzo complessivo del contratto di vendita solo nel momento in cui divengono ragionevolmente certi. La società valuta la ragionevole certezza sulla base dell'esperienza storica, elementi contrattuali e dati previsionali.

Sconti, abbuoni, penalità e resi sono da contabilizzarsi in riduzione dei ricavi sulla base della migliore stima del corrispettivo tenendo conto dell'esperienza storica e/o di elaborazioni statistiche.

Per stimare tale importo, la società può utilizzare uno dei metodi seguenti, scegliendo il metodo che secondo le sue aspettative consente di prevedere meglio l'importo del corrispettivo variabile:

- la media ponderata dei possibili importi del corrispettivo. Tale metodo si applica quando la società prevede che possano realizzarsi più di due scenari (ad esempio, una penale che varia in funzione del numero di giorni di ritardo);
- l'importo più probabile, quando il contratto ha soltanto due risultati possibili (ad esempio, il contratto prevede una penale di importo fisso in caso di ritardata consegna). [il metodo non va cambiato per la durata del contratto]

OIC 34

47

ALLOCAZIONE DEL PREZZO UNITÀ ELEMENTARE

Il prezzo complessivo è
allocato a ciascuna unità
elementare di
contabilizzazione sulla base
del rapporto:

il prezzo di vendita della singola unità elementare di contabilizzazione

Σ dei prezzi di vendita di tutte le unità
elementari di contabilizzazione

I prezzi di vendita sono da considerarsi al netto degli sconti normalmente praticati.

In assenza di un prezzo di riferimento, la società può stimare il prezzo di vendita delle singole unità elementari di contabilizzazione con i seguenti metodi:

- metodo della valutazione dei prezzi di mercato: la società stima il prezzo di vendita sulla base dei prezzi del mercato in cui opera. Questo metodo può anche prevedere il riferimento ai prezzi praticati dai concorrenti della società per beni o servizi simili e l'aggiustamento di detti prezzi per riflettere i costi e i margini della società;
- metodo dei costi attesi più margine: la società stima il prezzo di vendita sulla base dei costi sostenuti o da sostenere per adempiere il contratto e aggiunge un margine adeguato per il bene o servizio in questione;
- metodo residuale: la società stima il prezzo di vendita a sé stante del bene o del servizio in misura pari alla differenza tra il prezzo complessivo del contratto e la somma dei prezzi di vendita a sé stanti osservabili di altri beni o servizi inclusi nel contratto.

Nel caso in cui la società, applicando uno dei suddetti metodi, non riesca a stimare attendibilmente il prezzo di vendita delle unità elementari di contabilizzazione, il prezzo di vendita di tali unità è pari al costo sostenuto.

OIC 34

48

RILEVAZIONE DEI RICAVI

Dopo aver determinato il valore delle singole unità elementari di contabilizzazione la società dovrà procedere con lo stabilire il momento in cui rilevare il ricavo in bilancio sulla base del principio di competenza economica.



OIC 34

49

RILEVAZIONE RICAVI - VENDITA BENI

RICAVI SONO RILEVATI QUANDO

È AVVENUTO IL TRASFERIMENTO SOSTANZIALE DEI RISCHI E DEI BENEFICI CONNESSI ALLA VENDITA.

L'AMMONTARE DEI RICAVI PUÒ ESSERE DETERMINATO IN MODO ATTENDIBILE.

Nel valutare se il trasferimento sostanziale dei rischi sia avvenuto, la società tiene conto sia di fattori **qualitativi** (ad esempio una valutazione delle clausole contrattuali) sia di fattori **quantitativi** (ad esempio una valutazione dell'esperienza storica). Non tiene conto del rischio di credito, in quanto questo incide sulla valutazione della recuperabilità dei crediti iscritti in bilancio, ai sensi dell'OIC 15 "Crediti" e non sull'iscrizione del ricavo.

OIC 34

50

RILEVAZIONE RICAVI - VENDITA BENI

IL TRASFERIMENTO SOSTANZIALE DEI BENEFICI

avviene quando la società trasferisce alla controparte la capacità di decidere dell'uso del bene e di ottenerne i relativi benefici in via definitiva. I benefici sono intesi come i possibili flussi di cassa che si possono ottenere direttamente o indirettamente dal bene. Quindi i benefici sono trasferiti al cliente quando lo stesso può disporne liberamente, rivendendoli in totale e completa autonomia, concedendoli in affitto o utilizzandoli nella propria produzione.

Alcuni esempi delle modalità con cui il cliente può ottenere tali benefici sono i seguenti:

- a) l'uso del bene per la produzione di altri beni o per la prestazione di servizi;
- b) l'uso del bene per aumentare il valore di altri beni;
- c) l'uso del bene per estinguere passività o ridurre oneri; oppure
- d) la vendita o lo scambio dei beni.

OIC 34

51

RILEVAZIONE RICAVI - DIRITTO RESO

DIRITTO DI RESO



È IL DIRITTO CHE HA IL CLIENTE DI RESTITUIRE IL BENE ACQUISTATO, ANCORCHÉ FUNZIONANTE CON RIMBORSO DEL PREZZO PAGATO.

NO ALLA VALUTAZIONE PER MASSA DEL RISCHIO DI RESTITUZIONE DEL BENE.

i ricavi sono rilevati a conto economico **al momento della vendita solo se il venditore è ragionevolmente certo**, sulla base dell'esperienza storica, di elementi contrattuali e di dati previsionali, **che il cliente non restituirà il bene.**

SÌ ALLA VALUTAZIONE PER MASSA DEL RISCHIO DI RESTITUZIONE DEL BENE

l'ammontare della passività è determinata con la media ponderata dei possibili importi del corrispettivo.

La passività è classificata tra i fondi oneri. In contropartita la società rettifica il ricavo.

Iscrizione, in una voce separata tra le rimanenze, se rilevante, del bene venduto al valore contabile originario a cui era iscritto a magazzino. L'iscrizione di questa attività può avvenire anche al costo medio del bene venduto se il valore contabile originario non è attendibilmente determinabile. L'attività iscritta nell'attivo circolante è oggetto di svalutazione in bilancio quando il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato è minore del relativo valore contabile.

OIC 34

52

RILEVAZIONE RICAVI - DIRITTO RESO

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile oppure le società che redigono il bilancio delle micro-imprese ai sensi dell'articolo 2435-terdel codice civile, possono non applicare il disposto sull'iscrizione in una voce separata tra le rimanenze del bene venduto al valore contabile originario cui era iscritto in magazzino.

Tali società possono iscrivere in riduzione dei ricavi un fondo oneri per un importo pari alla differenza tra l'importo che si prevede di rimborsare al cliente e il costo del bene venduto che si prevede di ricevere.

Tale modello semplificato è una politica contabile che, se adottata, deve essere applicata a tutte le vendite con diritto di reso.

OIC 34

53

RILEVAZIONE RICAVI - PRESTAZ. SERVIZI

RICAVI SONO RILEVATI IN BASE ALLO STATO DI AVANZAMENTO SE

L'ACCORDO TRA LE PARTI PREVEDE CHE IL DIRITTO AL CORRISPETTIVO PER IL VENDITORE Maturi VIA VIA CHE LA PRESTAZIONE È ESEGUITA

L'AMMONTARE DEL RICAVO DI COMPETENZA PUÒ ESSERE MISURATO ATTENDIBILMENTE.

Lo stato di avanzamento può essere determinato con vari metodi. Il redattore di bilancio procederà con il metodo che conduce ad una determinazione attendibile dei servizi prestati. In relazione al tipo di operazione, i metodi possono essere rappresentati dalla:

- a) proporzione tra le ore di lavoro svolto alla data di bilancio e le ore complessive di lavoro stimate per effettuare il lavoro; o
- b) proporzione tra i costi sostenuti alla data di bilancio e i costi totali dell'operazione stimati; o
- c) proporzione tra i servizi effettuati alla data di bilancio ed i servizi totali previsti nel contratto.

Nel caso in cui la società non possa rilevare il ricavo secondo il criterio dello stato di avanzamento, il ricavo per il servizio prestato è iscritto a conto economico quando la prestazione è stata definitivamente completata.

OIC 34

54

VALUTAZIONI SUCCESSIVE

Se successivamente la società rivede le proprie stime poste alla base della rilevazione iniziale di un ricavo, essa procede ad aggiornarne il valore per tener conto delle ulteriori informazioni che il trascorrere del tempo consente di acquisire in merito a presupposti o fatti sui quali era fondata la stima originaria.

Se interviene una modifica contrattuale che prevede una prestazione aggiuntiva per un corrispettivo aggiuntivo, essa è contabilizzata separatamente. In caso di sola modifica del corrispettivo o di sola modifica delle prestazioni da effettuare, gli effetti del cambiamento sono contabilizzati allocando il valore residuo del contratto alle prestazioni da effettuare.

OIC 34

55

NOTA INTEGRATIVA

Con riferimento ai ricavi, l'articolo 2427, comma 1 del codice civile, richiede di fornire le seguenti informazioni nella nota integrativa:

"1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato"; e "10) la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche".

Nel fornire le informazioni di cui al numero 1 comma 1 dell'articolo 2427 codice civile la società indica in nota integrativa le seguenti informazioni se rilevanti: a) la metodologia utilizzata per la determinazione del prezzo complessivo del contratto in presenza di corrispettivi variabili. Nel caso di attualizzazione del prezzo complessivo si applica la relativa informativa prevista dall'OIC 15 "Crediti";

b) il metodo utilizzato per l'allocazione del prezzo complessivo del contratto alle singole unità elementari di contabilizzazione;

c) la metodologia utilizzata per determinare lo stato di avanzamento in caso di prestazioni di servizi.

OIC 34

56

NOTA INTEGRATIVA

L'articolo 2423, comma 4, codice civile prevede che "Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione."

Ad esempio il redattore di bilancio può non effettuare la separazione delle singole unità elementari di contabilizzazione quando la separazione delle singole unità elementari di contabilizzazione produce effetti irrilevanti sull'ammontare complessivo dei ricavi.

OIC 34

57

NOTA INTEGRATIVA - BIL FORMA ABBR.

Con riferimento ai crediti, nella nota integrativa del bilancio in forma abbreviata sono fornite le seguenti informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1, codice civile:

"1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato".

L'articolo 2423, comma 4, codice civile prevede che "Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione."

OIC 34

58

NOTA INTEGRATIVA – MICRO IMPRESE

Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16) del codice civile.

Le micro-imprese che redigono la nota integrativa applicano quanto previsto per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata.

OIC 34

59

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

Eventuali effetti derivanti dall'applicazione del presente principio contabile sono rilevati secondo le previsioni dell'OIC 29 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio" per i cambiamenti di principi contabili. In tal caso, la società può decidere di non rettificare i dati comparativi e rettificare il saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in corso.

È inoltre consentita l'applicazione prospettica.

In tal caso, le disposizioni del presente principio si applicano solo ai contratti di vendita che vengono stipulati a partire dall'inizio del primo esercizio di applicazione del presente principio contabile.

OIC 34

60

VENDITA CON GARANZIA

La garanzia di assistenza al cliente, prevista per legge, non è separata dal bene venduto e quindi è trattata come se non fosse una unità elementare di contabilizzazione distinta. In tal caso, la società rileva il ricavo per l'intera vendita e valuta l'iscrizione di un accantonamento a fondo oneri pari al costo di sostituzione e/o riparazione che la società stima di dover sostenere per soddisfare l'impegno assunto secondo le previsioni dell'OIC 31 "Fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto".

Invece, tutte le altre garanzie prestate al cliente sono unità elementari di contabilizzazione da contabilizzare come un ricavo separato.

OIC 34

61

CESSIONE DI LICENZE

La cessione di una licenza produce ricavi a conto economico quando la società cede in uso la licenza al cliente lungo un periodo di tempo determinato. Il ricavo da cessione della licenza è rilevato a conto economico proporzionalmente lungo la durata contrattuale a meno che altri criteri non siano identificabili (ad esempio sulla base delle vendite).

Se il cliente ottiene tutti i benefici derivanti dall'uso della licenza senza che si rendano necessarie ulteriori attività da parte del fornitore il ricavo da cessione della licenza è rilevato a conto economico al momento della consegna della licenza. Tale ricavo è determinato attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato come definito dal paragrafo 11 dell'OIC 15.

OIC 34

62

VENDITE CON OBBLIGO DI RIACQUISTO

Nei casi in cui è previsto l'obbligo di riacquisto da parte del venditore, non avvenendo il trasferimento dei rischi e benefici, si procederà con la contabilizzazione dell'operazione come segue:

- **se il prezzo di vendita è inferiore** al prezzo di riacquisto, l'operazione **ha natura finanziaria** e pertanto il venditore a pronti iscrive in contropartita alla somma ricevuta per la vendita iniziale un debito verso il venditore a termine. La differenza tra prezzo di riacquisto (maggiore) e prezzo di vendita (minore) è imputata a conto economico per competenza come onere finanziario (voce C17 - Interessi e altri oneri finanziari) in contropartita al debito verso il venditore a termine. Tale debito si chiuderà al momento dell'operazione di retrocessione (ovvero quando sarà restituita la somma ricevuta maggiorata dei relativi oneri).
- **Se il prezzo di vendita è superiore** al prezzo di riacquisto, l'operazione **ha natura operativa** e pertanto il venditore a pronti iscrive in contropartita alla somma ricevuta per la vendita iniziale un debito verso il venditore a termine corrispondente al prezzo pattuito per il futuro riacquisto, e un risconto passivo per la differenza (positiva) tra il prezzo di vendita ed il prezzo di riacquisto. Tale risconto, che rappresenta il corrispettivo ricevuto per aver concesso l'uso del bene al compratore, sarà rilasciato a conto economico per competenza in quote costanti come provento operativo (voce A5 - Altri ricavi e proventi).

OIC 34

63

SOCIETÀ CHE AGISCE PER CONTO PROPRIO O CONTO TERZI

Quando in una transazione è coinvolta una terza parte oltre al venditore ed al cliente, è necessario che la società venditrice proceda con una valutazione di tutti gli elementi contrattuali per stabilire se sta agendo per conto proprio o per conto di terzi.

Gli elementi da prendere in considerazione, anche disgiuntamente, per determinare se una società agisce per conto proprio sono i seguenti:

- la società ha la responsabilità di fornire i beni/servizi al cliente;
- la società ha il rischio di magazzino inteso come il rischio che i beni rimangano invenduti e quindi perdano di valore; e
- la società ha il potere discrezionale di decidere il prezzo del bene o del servizio.

Se la società non agisce per conto proprio applicando il paragrafo precedente deve contabilizzare la prestazione fatta al cliente come se agisse per conto di terzi. In tal caso iscrive il ricavo della vendita al netto dei costi sostenuti per l'acquisto del bene, individuando in tal modo il valore della commissione spettante.

OIC 34

64

VENDITE CON OPZIONI DI RIACQUISTO E VENDITE CONDIZIONATE

Nel caso di vendite con opzione di riacquisto in capo al venditore (**opzione call**), il venditore dovrà valutare la probabilità di esercitare l'opzione di riacquisto.

Se il venditore è ragionevolmente certo di **non esercitare l'opzione di riacquisto**, allora l'operazione è contabilizzata come **un'operazione di vendita**.

Altrimenti, l'operazione sarà contabilizzata come se si trattasse di **una vendita con obbligo di riacquisto** e pertanto saranno applicate le previsioni di cui al paragrafo A.4 del presente principio.

Nel caso di vendite in cui il cliente può obbligare il venditore a riacquistare il bene oggetto della vendita (vendite con **opzione put** in capo al cliente), il venditore dovrà valutare la probabilità che il cliente eserciti l'opzione put.

Se il venditore è ragionevolmente certo che il cliente **non eserciterà l'opzione put**, allora l'operazione viene contabilizzata come **un'operazione di vendita**.

Altrimenti, l'operazione sarà contabilizzata come se si trattasse di **una vendita con obbligo di riacquisto** e pertanto saranno applicate le previsioni di cui al paragrafo A.4 del presente principio.

OIC 34

65

VENDITE CON OPZIONI DI RIACQUISTO E VENDITE CONDIZIONATE

Nel caso di **vendite con condizione sospensiva**, il venditore rileva il ricavo solo **quando è ragionevolmente certo che la condizione si verifichi e ha effettuato la prestazione** (ad esempio la vendita di un bene è condizionata all'autorizzazione di una terza parte).

Nel caso di **vendite con condizione risolutiva**, il venditore rileva il ricavo solo **quando è ragionevolmente certo che la condizione non si verifichi** (ad esempio la vendita di un bene è annullata ed il bene è restituito se si verifica un determinato evento).

La valutazione della ragionevole certezza tiene conto, se rilevante: dell'esperienza storica, degli elementi contrattuali e dei dati previsionali. Nel caso di vendite con opzioni call o put, tra gli elementi contrattuali particolare rilievo assume il prezzo di esercizio dell'opzione.

OIC 34

66

COSTI PER L'OTTENIMENTO DEL CONTRATTO

I costi per l'ottenimento del contratto di vendita sono iscritti nelle immobilizzazioni immateriali solo se:

- sostenuti specificatamente per un contratto di vendita;
- l'ottenimento del contratto è ragionevolmente certo; e
- tali costi sono recuperabili tramite il contratto di vendita.

Tuttavia, se si tratta di costi ricorrenti o di importo irrilevante gli stessi possono essere rilevati come costo direttamente a conto economico quando sostenuti.

I costi che saranno recuperati tramite il contratto di vendita nello stesso esercizio in cui sono sostenuti sono rilevati a conto economico.

I costi per l'ottenimento del contratto che sarebbero stati sostenuti anche se il contratto non fosse stato ottenuto sono contabilizzati a conto economico.

OIC 34

67

CONTRATTI ONEROSI

In presenza di un contratto di vendita oneroso (i.e. quando i costi attesi per adempiere ad un contratto di vendita sono superiori al prezzo complessivo del contratto stesso), la società rileva la perdita attesa secondo le disposizioni dell'OIC 31 "Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto".

OIC 34

68

IL SINDACO E IL REVISORE

69

SINDACO - REVISORE ⇒ COMPITI



70

SINDACO - REVISORE ⇒ AMALGAMA DELLE FUNZIONI



71

SINDACO - REVISORE ⇒ AMALGAMA DELLE FUNZIONI




Norme di comportamento del CS di società non quotate. CNDCEC 2021.



72

SINDACO - REVISORE ⇒ AMALGAMA DELLE FUNZIONI



73

PERCHÈ LA REVISIONE

L'indipendenza dei revisori incaricati del controllo di legge dei conti è fondamentale per la fiducia del pubblico nell'affidabilità delle relazioni di revisione. **Essa conferisce una maggiore credibilità alle informazioni finanziarie pubblicate ed è** di particolare valore per gli investitori, i creditori, i dipendenti e gli altri soggetti che hanno un interesse nelle società dell'UE. Ciò vale in particolare per le società di interesse pubblico (per esempio società quotate, banche e intermediari finanziari, imprese di assicurazione, OICVM e imprese d'investimento).

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 16 maggio 2002

L'indipendenza dei revisori legali dei conti nell'UE: un insieme di principi fondamentali

74

PERCHÈ LA REVISIONE

I revisori legali dei conti dovrebbero rispettare i più rigorosi principi etici. Dovrebbero pertanto essere soggetti ad una deontologia professionale, che comprenda quanto meno la loro funzione di interesse pubblico, la loro integrità e obiettività nonché la loro competenza professionale e diligenza. Per funzione di interesse pubblico dei revisori legali dei conti si intende il fatto che una vasta comunità di persone ed istituzioni fa affidamento sulla qualità del loro lavoro. La buona qualità della revisione contabile contribuisce al regolare funzionamento dei mercati, migliorando l'integrità e l'efficienza dei bilanci pubblicati.

DIRETTIVA 2006/43/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

75

DIRETTIVA EUROPEA 17 maggio 2006, n. 43

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

Art. 26 - Principi di revisione

1. Gli Stati membri prescrivono che i revisori legali e le imprese di revisione contabile eseguano le revisioni legali dei conti conformemente ai principi di revisione internazionali...
2. Ai fini del paragrafo 1, per "principi di revisione internazionali" si intendono i principi di revisione internazionali (ISA), ...

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 39

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

Art. 11 - Principi di revisione

1. La revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione europea ai sensi...
2. Fino all'adozione dei principi di cui al comma 1 da parte della Commissione europea, la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione elaborati, tenendo conto dei principi di revisione internazionali..

PRINCIPI DI REVISIONE

Principi:

- Di individuazione e risposta ai rischi individuati;
- Generali e di responsabilità;
- Di audit;
- Di utilizzo del lavoro altrui;
- Di conclusione della revisione.

76

PERCHÈ LA REVISIONE

la funzione del bilancio consiste non soltanto nel misurare gli utili e le perdite dell'impresa al termine dell'esercizio, ma anche nel fornire ai soci ed al mercato tutte le informazioni che il legislatore ha ritenuto al riguardo di prescrivere: sicché l'interesse del socio, che lo legittima ad impugnare per nullità la deliberazione di approvazione di un bilancio redatto in violazione delle prescrizioni legali, non dipende solo dalla frustrazione dell'aspettativa alla percezione di un dividendo o, comunque di un immediato vantaggio patrimoniale che una diversa e più corretta formulazione del bilancio possa eventualmente evidenziare, ma ben può nascere dal fatto che la poca chiarezza o la scorrettezza del bilancio non permetta al socio di avere tutte le informazioni destinate a riflettersi anche sul valore della singola quota di partecipazione (cfr. Cass., sez. un., 21 febbraio 2000, n. 27; Cass. 7 marzo 2006, n. 4874; Cass. 24 dicembre 2004, n. 23976; Cass. 29 aprile 2004, n. 8204; Cass. 11 dicembre 2000, n. 15592, ed altre conformi).

77

PERCHÈ LA REVISIONE

Tribunale , Napoli , 13/09/2018 , n. 7857

L'interesse del socio - che lo legittima ad impugnare la delibera approvativa di un bilancio ritenuta illegittima - non dipende tanto dal venir meno della sua aspettativa a ottenere una quota degli eventuali utili o, comunque, un immediato vantaggio patrimoniale, bensì deriva dal fatto che la scarsa chiarezza o la mancanza di veridicità del bilancio non gli consente di avere tutte le informazioni relative agli elementi capaci di incidere sul valore della propria quota di partecipazione, con ciò impedendogli di compiere scelte informate in ordine alla gestione della stessa.

78

FINALITÀ DELLA REVISIONE



La finalità della revisione contabile è quella di **accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori nel bilancio**. *Ciò si realizza mediante l'espressione di un giudizio da parte del revisore in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.*

ISA Italia n. 200.

79

FINALITÀ DELLA REVISIONE



Nella maggior parte dei quadri normativi sull'informazione finanziaria con scopi di carattere generale, tale giudizio riguarda il fatto **se il bilancio sia presentato correttamente**, in tutti gli aspetti significativi, **ovvero fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità al quadro normativo di riferimento.**

Una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione e ai principi etici applicabili consente al revisore di formarsi tale giudizio.

ISA Italia n. 200.

80

PRINCIPI DI REVISIONE



I principi di revisione richiedono al revisore di acquisire, come base per il proprio giudizio, **una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, siano essi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.**

ISA Italia n. 200.

81

RAGIONEVOLE SICUREZZA

Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza.

Essa si ottiene quando il revisore ha acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati per ridurre il rischio di revisione (ossia il rischio che il revisore esprima un giudizio inappropriato in presenza di un bilancio significativamente errato) ad un livello accettabilmente basso.

ISA Italia n. 200.

82

LIMITI DELLA REVISIONE



Tuttavia, una ragionevole sicurezza non corrisponde ad un livello di sicurezza assoluto, poiché nella revisione contabile ci sono limiti intrinseci che rendono di natura persuasiva, piuttosto che conclusiva, la maggior parte degli elementi probativi dai quali il revisore trae le sue conclusioni e sui quali egli basa il proprio giudizio.

ISA Italia n. 200.

83

L'INCARICO DI REVISORE SINDACO

Il revisore legale che effettua la revisione legale deve essere indipendente dalla società sottoposta a revisione e non deve essere in alcun modo coinvolto nel suo processo decisionale.

Il requisito di indipendenza deve sussistere durante il periodo cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione legale e durante il periodo in cui viene eseguita la revisione legale stessa.

Art. 10, d.lgs. n. 39/2010

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o il condannato con pena all'interdizione dei pubblici uffici (art. 2382 C.C.);
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

Art. 2399, C.C.

84

L'INCARICO DI REVISORE SINDACO

Il revisore legale deve adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che la sua indipendenza non sia influenzata da alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o da relazioni d'affari o di altro genere, dirette o indirette, riguardanti il revisore legale e, laddove applicabile, la sua rete, i suoi dipendenti, qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata al revisore legale.

Art. 10, d.lgs. n. 39/2010

c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
[II]. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.
[III]. Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

Art. 2399, C.C.

85

INCARICO DI SINDACO

I sindaci devono svolgere l'incarico con obiettività e integrità e nell'assenza di interessi, diretti o indiretti, che ne compromettano l'indipendenza.

INDIPENDENZA
deve soddisfare

la condizione di non essere associato a situazioni o circostanze dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che la capacità del sindaco di svolgere l'incarico in modo obiettivo sia compromessa.

il corretto atteggiamento professionale che induce il sindaco a considerare, nell'espletamento dell'incarico, solo gli elementi rilevanti per l'esercizio della sua funzione, escludendo ogni fattore ad esso estraneo.

Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate. CNDCEC 2021

86

INCARICO DI SINDACO

PRIMA DI ACCETTARE L'INCARICO, IL SINDACO:



se siano disponibili ed eventualmente applicabili misure di salvaguardia che consentano di eliminare o ridurre ad un livello accettabile tali rischi.

Laddove l'analisi dovesse evidenziare che il rischio per l'indipendenza sia eccessivo e non siano disponibili o non possano essere applicate misure di salvaguardia adeguate a ridurlo ad un livello accettabile, il professionista non accetta l'incarico

Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate. CNDCEC 2021

87

INCARICO DI SINDACO

INTERESSE
PERSONALE

si verifica nelle situazioni in cui il sindaco ha un interesse economico, finanziario o di altro genere nella società o in altre società del gruppo che potrebbe influenzare lo svolgimento della funzione di vigilanza e i risultati della stessa

AUTO-
RIESAME

si verifica quando il sindaco si trova nelle situazioni in cui il sindaco svolge attività di vigilanza rispetto ai risultati di una prestazione resa o di un giudizio da lui stesso espresso o da un altro soggetto dello studio o della società tra professionisti alla quale il professionista appartiene.

Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate. CNDCEC 2021

88

INCARICO DI SINDACO

PATROCINIO ASSISTENZA TECNICA

tale situazione si verifica quando il sindaco assume nelle controversie la funzione di patrocinatore ovvero di consulente tecnico di parte a sostegno, o contro, la posizione della società o di altra società del gruppo.

ECESSIVA FAMILIARITÀ

si verifica quando il sindaco è eccessivamente influenzabile dall'interesse della società soggetta alla sua vigilanza o di altra società del gruppo.

INTIMIDAZIONE

si verifica quando si rilevano possibili condizionamenti derivanti dalla particolare influenza esercitata nei suoi confronti dalla società o da altra società del gruppo.

Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate. CNDCEC 2021

89

PRINCIPI DEONTOLOGICI FONDAMENTALI



90

INTEGRITÀ

INTEGRITÀ →

L'ESSERE DIRETTO, TRASPARENTE E ONESTO IN
TUTTE LE RELAZIONI PROFESSIONALI

R

Il revisore DEVE conformarsi al principio dell'integrità, che gli impone di essere diretto e onesto in tutte le sue relazioni di natura professionale.

CODICE ETICO

91

OBIETTIVITÀ

OBIETTIVITÀ →

NON SCENDERE A COMPROMESSI NELL'ESPRIMERE
IL PROPRIO GIUDIZIO PROFESSIONALE A CAUSA DI
PREGIUDIZI, CONFLITTI DI INTERESSE O INDEBITE
PRESSIONI DI TERZI.

R

*Il revisore DEVE conformarsi al principio dell'obiettività, che gli impone di non scendere a compromessi nell'esprimere il proprio giudizio professionale a causa di pregiudizi, conflitti di interesse o indebite pressioni di terzi.
Il revisore NON DEVE svolgere l'incarico qualora il suo giudizio professionale sia pregiudicato o indebitamente influenzato da una circostanza o relazione.*

CODICE ETICO

92

OBIETTIVITÀ

CONFLITTO DI INTERESSI

R → Il revisore **NON DEVE** consentire che il giudizio professionale sia compromesso da un conflitto di interessi

IL CONFLITTO DI INTERESSI PUÒ COMPROMETTERE L'OBIETTIVITÀ

R → Prima di accettare il revisore **DEVE** adottare le misure necessarie per identificare le circostanze che possono dare luogo ad un conflitto di interessi

natura degli incarichi prestat

struttura, risorse del revisore

dimensione e natura del cliente

CODICE ETICO 310

93

FORMAZIONE - COMPETENZA - DILIGENZA PROFESSIONALI

FORMAZIONE
COMPETENZA
DILIGENZA
PROFESSIONALI

- RAGGIUNGERE E MANTENERE CONOSCENZE E CAPACITÀ PROFESSIONALI AD UN LIVELLO TALE DA GARANTIRE CHE IL CLIENTE RICEVA PRESTAZIONI CARATTERIZZATE DA COMPETENZA E PROFESSIONALITÀ, BASATE SUI PIÙ RECENTI SVILUPPI DELLA NORMATIVA, DELLA TECNICA E DELLA PRASSI PROFESSIONALE.
- AGIRE CON DILIGENZA E IN CONFORMITÀ AI PRINCIPI PROFESSIONALI APPLICABILI

R → Il revisore **DEVE** conformarsi al principio della formazione, competenza e diligenza professionali, che gli impone...

R → Il revisore **È TENUTO** al rispetto degli obblighi di formazione continua e deve assolvere l'obbligo formativo con serietà senza delegare i relativi compiti a terzi. Il mancato assolvimento agli obblighi di formazione continua, anche senza incarichi, costituisce una violazione del codice etico.

R → Il revisore **È TENUTO** a far sì che il proprio personale professionale riceva un'adeguata formazione e sia sottoposto ad un'appropriata supervisione.

CODICE ETICO

94

RISERVATEZZA

RISERVATEZZA

RISPETTARE LA CONFIDENZIALITÀ DELLE INFORMAZIONI ACQUISTE NELL'AMBITO DI UNA RELAZIONE PROFESSIONALE.

R

Il revisore DEVE osservare il principio della riservatezza che gli chiede di...

Il revisore:

- DEVE mantenere la riservatezza anche al di fuori dell'ambiente professionale;
- DEVE mantenere la riservatezza anche all'interno della propria struttura organizzativa;
- DEVE mantenere la riservatezza delle informazioni ottenute da un potenziale cliente;
- NON DEVE divulgare informazioni riservate, salvo specifica autorizzazione;
- NON DEVE utilizzare informazioni riservate a vantaggio proprio o di terzi;
- NON DEVE utilizzare le informazioni riservate dopo che l'incarico è terminato;
- DEVE adottare misure ragionevoli perché il dovere di riservatezza sia rispettato dai suoi collaboratori.

CODICE ETICO

95

COMPORTEMENTO PROFESSIONALE

COMPORTEMENTO PROFESSIONALE

RISPETTARE LA NORMATIVA APPLICABILE AL CASO CONCRETO ED EVITARE DI COMPIERE QUALSASI AZIONE CHE POSSA PORTARE DISCREDITO ALL'ATTIVITÀ DI ASSURANCE

R

Il revisore DEVE osservare il principio del comportamento professionale che gli impone l'obbligo di...

Il revisore:

- DEVE essere onesto e sincero;
- NON DEVE enfatizzare in modo eccessivo i servizi che è in grado di offrire, le qualifiche che possiede o l'esperienza acquisita;
- NON DEVE fare riferimenti denigratori o raffronti privi di fondamento con il lavoro di altri

CODICE ETICO

96

LETTERA DI INCARICO DI REVISIONE

Al rappresentante appropriato della direzione o dei responsabili delle attività di governance della Società ABC 22

[Obiettivo e portata della revisione contabile]

Ci è stato da Voi richiesto di svolgere la revisione contabile del bilancio della Società ABC costituito dalla situazione patrimoniale- finanziaria al 31 dicembre 20XX, dal conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni di patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data, e dalle note al bilancio che includono anche la sintesi dei più significativi principi contabili applicati. Con la presente siamo lieti di confermarVi l'accettazione dell'incarico di revisione contabile e dei relativi contenuti secondo i termini di seguito riportati.

Gli obiettivi della revisione contabile sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio.

ISA Italia n. 210

97

LETTERA DI INCARICO DI REVISIONE

[Responsabilità del revisore]

La revisione contabile sarà da noi svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Tali principi richiedono l'osservanza delle norme e dei principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano. Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), esercitiamo il giudizio professionale e manteniamo lo scetticismo professionale per tutta la durata dell'incarico. Inoltre:

- identifichiamo e valutiamo i rischi di errori significativi nel bilancio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; definiamo e svolgiamo procedure di revisione in risposta a tali rischi e acquisiamo elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frode è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- acquisiamo una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. 24 24-bis,
- Vi comunicheremo tuttavia per iscritto le eventuali carenze significative nel controllo interno rilevanti ai fini della revisione contabile del bilancio che abbiamo identificato nel corso della medesima;
- valutiamo l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dalla direzione, inclusa la relativa informativa;
- giungiamo ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di un'incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della nostra relazione di revisione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- valutiamo la presentazione, la struttura ed il contenuto del bilancio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

In ragione dei limiti intrinseci alla revisione contabile, insieme ai limiti intrinseci al controllo interno, vi è il rischio inevitabile che alcuni errori significativi possano non essere individuati, anche se la revisione è correttamente pianificata e svolta in conformità ai principi di revisione internazionali.

ISA Italia n. 210

98

LETTERA DI INCARICO DI REVISIONE

[Le responsabilità della direzione e l'identificazione del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile]

La revisione contabile sarà da noi svolta sulla base del presupposto che la direzione riconosca e comprenda che ha la responsabilità:

a) per la redazione di un bilancio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio;

b) per quella parte del controllo interno che la direzione ritiene necessaria al fine di consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi, dovuti a frode o a comportamenti o eventi non intenzionali;

c) di fornirci:

i) accesso a tutte le informazioni di cui la direzione sia a conoscenza che siano pertinenti per la redazione del bilancio, quali registrazioni, documentazione e altri aspetti;

ii) ulteriori informazioni che possiamo richiedere alla direzione ai fini della revisione contabile;

iii) la possibilità di contattare senza limitazioni le persone nell'ambito dell'impresa dalle quali riteniamo necessario acquisire elementi probativi.

La nostra attività di revisione contabile include la richiesta, indirizzata alla direzione, di confermare per iscritto le attestazioni rilasciate ai fini della revisione.

Confidiamo nella piena collaborazione del vostro personale nel corso della revisione contabile.

ISA Italia n. 210

99

LETTERA DI INCARICO DI REVISIONE

[Altre informazioni pertinenti]

[Inserire altre informazioni, quali accordi sui corrispettivi, fatturazioni e altre condizioni specifiche, come appropriato]

[Relazione]

[Inserire il riferimento appropriato alla forma e al contenuto previsti della relazione di revisione]

Può rendersi necessario modificare la forma ed il contenuto della nostra relazione alla luce dei risultati della revisione svolta.

Vi preghiamo di firmare e di restituirci l'allegata copia della presente lettera a conferma della presa visione e dell'accettazione degli accordi per la revisione contabile del bilancio, incluse le reciproche responsabilità.

XYZ & Co.

Per presa visione e accettazione per conto della Società ABC

(Firma) Nome e titolo Data

ISA Italia n. 210

100

NOMINA E CESSAZIONE DALL'UFFICIO DI SINDACO



101

NOMINA E CESSAZIONE DALL'UFFICIO DI SINDACO



SCADENZA

La cessazione per scadenza opera dal momento in cui il collegio è ricostituito.

Se vi è inerzia degli amministratori il collegio, ex art. 2406, convoca l'assemblea per la nomina dell'organo di controllo

REVOCA

Di competenza dell'assemblea dei soci o, nelle S.p.A. con ricorso al capitale di rischio partecipate dallo Stato o da enti pubblici, dagli enti che hanno nominato i sindaci.

La deliberazione deve essere approvata dal Tribunale, sentito il sindaco.

La revoca ha effetto dalla definitività del decreto del Tribunale



art. 2400 c.c.

102

NOMINA E CESSAZIONE DALL'UFFICIO DI SINDACO

art. 2400 c.c.



DECADENZA

Ha effetto *ex nunc*



- perdita requisiti eleggibilità
- perdita requisiti professionali
- assenza ingiustificata a 2 riunioni del collegio in un esercizio
- assenza ingiustificata alle assemblee dei soci
- assenza ingiustificata a 2 adunanze consecutive del cda

103

NOMINA E CESSAZIONE DALL'UFFICIO DI SINDACO



DECADENZA

Quanto, poi, alla decadenza dalla carica ex art. 2404 c.c., comma 2, e fermo quanto si è appena detto circa la concreta configurabilità del sindaco supplente, è opportuno rimarcare che detta decadenza, avente natura sanzionatoria e concepita per sancire la cessazione del diritto alla retribuzione, non può produrre - fino all'assunzione dalla funzione da parte di colui che sia stato chiamato alla sua sostituzione - l'effetto virtuoso, per il sindaco ipoteticamente venuto meno ai suoi doveri, di escludere la sua responsabilità.



Cass. Civile sez. I, 6.9.2021, n. 24045

104

SOSTITUZIONE DEL SINDACO

art. 2401 c.c.

Come affermato nella pronuncia 11554/2008, richiamando le precedenti sentenze 2009/1982, 530/1972 e 1676/1957, **la decadenza da sindaco opera automaticamente**, in presenza di una delle situazioni ipotizzate dall'art. 2399 c.c., né a riguardo è ipotizzabile un procedimento accertativo, non previsto normativamente, ed anzi deponendo il successivo art. 2401 c.c. in favore dell'immediato subentro del sindaco supplente, né vi sono "ragioni decisive per ribaltare ora siffatto orientamento, tanto più dopo che il legislatore - che pure in tema di società quotate ha disposto al riguardo, espressamente stabilendo che la decadenza dei sindaci di tali società debba essere accertata dal consiglio di amministrazione o, in difetto, dalla Consob - in occasione della riforma organica del diritto societario ha rivisitato la citata disposizione dell'art. 2399 c.c., senza però nulla indicare quanto ad un eventuale procedimento di accertamento della decadenza del sindaco colpito da incompatibilità. **Il che suona come conferma della già ritenuta non necessità di un siffatto procedimento accertativo e dell'operare automatico delle ipotizzate cause di decadenza**".

Cassazione Civile, sez. I.
23.10.2014, n. 22575

105

SOSTITUZIONE DEL SINDACO

art. 2401 c.c.

Va pertanto affermato il seguente principio di diritto: "**La decadenza dalla carica di sindaco di chi si trovi nella situazione di ineleggibilità prevista dall'art. 2399 c.c.**, nella specie, quale dipendente della società, **opera automaticamente**, da ciò conseguendo che nei confronti della parte, che non ha pertanto mai ricoperto la carica di sindaco, non può esercitarsi l'azione di responsabilità ex art. 146 l.f.

Cassazione Civile, sez. I.
23.10.2014, n. 22575

106

NOMINA E CESSAZIONE DALL'UFFICIO DI SINDACO



RINUNCIA

Sempre ammessa, in qualunque momento.

Da eseguirsi per iscritto indirizzandola all'organo amministrativo, ai sindaci in carica e a quelli supplenti.

Vanno indicate le ragioni delle dimissioni.



Ha effetto immediato

Il collegio è integrato dai supplenti. Se non fosse possibile, va convocata tempestivamente l'assemblea di soci.

Nel caso del sindaco unico, subentra il supplente se previsto dallo statuto, in caso contrario si convoca l'assemblea.

art. 2400 c.c.

107

NOMINA E CESSAZIONE DALL'UFFICIO



RINUNCIA

E' doveroso rimarcare, poi, che **l'efficacia della cessazione per dimissioni dalla carica di sindaco di società presuppone la comunicazione al sindaco supplente**, così da consentire a quest'ultimo di conoscere dell'investitura ricevuta a seguito delle dimissioni e della responsabilità derivantene (cfr. Cass. n. 6788 del 2012. Si veda anche Cass. n. 5928 del 1986)



Cass. Civile sez. I, 6.9.2021, n. 24045

108

NOMINA E CESSAZIONE DALL'UFFICIO DI SINDACO

art. 2401 c.c.

considerato che se è vero che parte della dottrina e della giurisprudenza di merito (menzionata dall'odierno ricorrente), ritiene che la rinuncia all'incarico prima della scadenza dello stesso da parte dei sindaci abbia effetto immediato anche quando non sia possibile la sostituzione dei sindaci dimissionari da parte dei sindaci supplenti (cfr., per tale orientamento, ex plurimis, Trib. Milano, 2 agosto 2010), è altrettanto vero che la giurisprudenza di questo giudice del registro (conformandosi all'interpretazione data dal giudice di legittimità) **ritiene costantemente che la rinuncia in questione abbia efficacia immediata solo nel caso in cui sia possibile integrare il collegio sindacale con la sostituzione ex lege del dimissionario con il sindaco supplente** (cfr., ex plurimis, Trib. Roma, decreti 8 ottobre 2012 e 14 novembre 2012); e ciò onde non privare la società di un necessario organo previsto dalla legge;

Tribunale di Roma,
28.07.2014

109

NOMINA E CESSAZIONE DALL'UFFICIO DI SINDACO

art. 2401 c.c.

ritenuto, quindi, che nel caso in cui, per inerzia degli amministratori (ovvero dei sindaci che, nell'inerzia degli amministratori, potrebbero legittimamente provvedere alla convocazione dell'assemblea ex art. 2406, primo comma, c.c.), non si determinino le decisioni assembleari indicate dall'art. 2401 c.c., **la rinuncia dell'intero collegio sindacale non è idonea a produrre immediatamente l'effetto della loro sostituzione con i due supplenti, previsto dalla disposizione di legge da ultimo indicata, dal momento che, in tale ipotesi, non si avrebbe costituzione di collegio sindacale con un minimo di tre componenti** (come richiesto dall'art. 2397 c.c.);

Tribunale di Roma,
28.07.2014

110

NOMINA E CESSAZIONE DALL'UFFICIO DI SINDACO

REVOCA



Ritenuto che ai sensi dell'art. 2400 co. 2° c.c., la revoca dei sindaci non consegue automaticamente al voto che disponga l'azione di responsabilità – al contrario di quanto avviene per gli amministratori, ai sensi dell'art. 2393 c.civ. – ma necessita pur sempre della successiva “ratifica” del Tribunale (v. Cass.27389/2005); ciò previo positivo controllo circa l'esistenza di una sottostante “giusta causa”, onde tutelare e garantire l'indipendenza e la stabilità dell'Organo di controllo. Si tratta di una “nozione aperta”, che comprende ogni situazione che faccia venir meno il rapporto di funzionale affidabilità tra Soci e Sindaci – e che più comunemente si risolve in un addebito di protratta inattività e violazione dei loro doveri, a carico di questi ultimi – mentre non implica di per sé alcuna giusta causa di revoca la scelta di proporre l'azione di responsabilità nei confronti degli stessi: non può negarsi che tale elemento qualificante sia eventualmente ravvisabile negli addebiti espressi con la relativa citazione – una volta che essi valgano a pregiudicare il ruolo fiduciario ed imparziale che i Sindaci debbono mantenere, a tutela degli interessi della società, nonché dei diritti dei soci e dei terzi – e tuttavia l'autonoma iniziativa di revocare i “controllori” presuppone un'apposita delibera, che di questi fatti abbia reso ragione sottoponendoli alla valutazione di tutti gli interessati, nell'ambito di un idoneo contraddittorio .



Trib. Bologna, sez. spec. Impresa, 4.3.2021, n. 6005

111

NOMINA E CESSAZIONE DALL'UFFICIO DI REVISORE

DMEF del 28 dicembre 2012, n. 261.

Regolamento concernente i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale, in attuazione dell'articolo 13, comma 4, del d.lgs. 27.01.2010, n. 39.

Le divergenze di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione non costituiscono giusta causa.

112

NOMINA E CESSAZIONE DALL'UFFICIO DI REVISORE

MOTIVI DI GIUSTA CAUSA PER LA REVOCA E IDONEE CIRCOSTANZE PER LE DIMISSIONI

il cambio del soggetto che, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, esercita il controllo della società assoggettata a revisione

- salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell'ambito del medesimo gruppo;

il cambio del revisore del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione,

- nel caso in cui la continuazione dell'incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore del gruppo, all'acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato;

cambiamenti all'interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione

- tali da impedire al revisore legale del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio consolidato;

DMEF 28.12.2012, n. 261. Artt. 4 e 5.

113

NOMINA E CESSAZIONE DALL'UFFICIO DI REVISORE

MOTIVI DI GIUSTA CAUSA PER LA REVOCA

la sopravvenuta inidoneità del revisore legale
o della società di revisione legale ad assolvere l'incarico
ricevuto

- per insufficienza di mezzi o di risorse;

il riallineamento della durata dell'incarico
a quello della società capogruppo dell'ente di interesse pubblico

- appartenente al medesimo gruppo;

i gravi inadempimenti del revisore legale
o della società di revisione legale

- che incidono sulla corretta prosecuzione del rapporto;

DMEF 28.12.2012, n. 261. Art. 4

114

NOMINA E CESSAZIONE DALL'UFFICIO DI REVISORE

MOTIVI DI GIUSTA CAUSA PER LA REVOCA

l'acquisizione o la perdita della qualificazione di ente di interesse pubblico;

la situazione sopravvenuta idonea a compromettere l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale;

la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge;

i fatti, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione, anche in considerazione delle finalità dell'attività di revisione legale.

DMEF 28.12.2012, n. 261. Art. 4

115

NOMINA E CESSAZIONE DALL'UFFICIO DI REVISORE

CIRCOSTANZE IDONEE PER LE DIMISSIONI

il mancato pagamento del corrispettivo o il mancato adeguamento dei corrispettivi spettante in base a clausola del contratto di revisione, dopo l'avvenuta costituzione in mora, ex art. 1219 c.c.;

la grave e reiterata frapposizione di ostacoli allo svolgimento delle attività di revisione legale, ancorché non ricorrano gli estremi del reato di impedito controllo di cui all'articolo 29 del decreto attuativo;

l'insorgenza di situazioni idonee a compromettere l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale;

DMEF 28.12.2012, n. 261. Art. 5

116

NOMINA E CESSAZIONE DALL'UFFICIO DI REVISORE

CIRCOSTANZE IDONEE PER LE DIMISSIONI

la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'incarico, per insufficienza di mezzi e risorse;

il conseguimento da parte del revisore legale del diritto al trattamento di pensione.

circostanze, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione anche in considerazione delle finalità dell'attività di revisione legale.

DMEF 28.12.2012, n. 261. Art. 5

117

IL REVISORE - IL SINDACO RESPONSABILITÀ



118

IL REVISORE

I revisori legali rispondono in solido tra loro e con gli amministratori per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri.

Il responsabile della revisione ed i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati.

L'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento.

I revisori sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato.

Art. 15, d.lgs. 27.01.10, n. 39

119

DECORRENZA DELLA RESPONSABILITÀ

REVISORE:

❖ L'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento. (art. 15, d. lsg. N.39/2010)

AMMINISTRATORE:

❖ L'azione (di responsabilità sociale) può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica. Art. 2393, co. 4, C.C.
❖ L'azione (di responsabilità individuale del socio e del terzo) può essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio o il terzo. Art. 2395, co. 2, C.C.

SINDACO

❖ All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis e 2395 C.C.

120

DECORRENZA DELLA RESPONSABILITÀ

Peculiarità

REVISORE:

❖ L'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili si prescrive nel termine di cinque anni **dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio** o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento. (art. 15, d. lsg. N.39/2010)

... per ricondurre l'art. 15, co. 3, del d. lgs n. 39/2010 a una portata normativa che non contrasti in maniera manifesta con il principio di ragionevolezza e con la tutela del danneggiato, è sufficiente limitare il raggio applicativo della medesima disposizione alle sole azioni con cui la società, che ha conferito l'incarico di revisione, fa valere il danno conseguente all'erronea o inesatta revisione. Del resto, come già anticipato, è proprio nel caso della responsabilità contrattuale del revisore o della società di revisione nei confronti della società, che ha conferito l'incarico, che si giustifica la riduzione della dura della prescrizione dal termine ordinario di dieci anni a quello di cinque.

Rispetto, invece, all'illecito nei confronti dei soci e dei terzi - sia che venga in considerazione la responsabilità dei revisori legali o della società di revisione, sia che sia implicata quella del responsabile dell'incarico o dei dipendenti della società di revisione - in ogni caso, la responsabilità è sempre di natura aquiliana e, dunque, opera l'ordinaria durata quinquennale della prescrizione [dal giorno in cui il fatto si è verificato], di cui all'art. 2947 del C.C.

Corte Cass. sent. n. 115 del 01.07.2024.

121

COSTRUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

Ai sensi dell'[art. 2403 c.c.](#), il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il successivo [art. 2403-bis c.c.](#), attribuisce ai sindaci il potere-dovere di procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo; il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari; può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. L'attività di controllo comporta, tra l'altro, il dovere dei sindaci di assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo (art. 2405).

L'[art. 2407 c.c.](#) prevede la responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori, per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

Corte Cassazione penale sez. V, 09.04.2021, n. 13382.

122

COSTRUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

Come di recente ricordato (Sez. 5, n. 44107 del 11/05/2018), la giurisprudenza civile ha precisato che per la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall'[art. 2407 c.c.](#), comma 2, non è richiesta l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione, o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al Tribunale per consentirgli di provvedere ai sensi dell'[art. 2409 c.c.](#) ([Cass. civ. n. 16314 del 3/7/2017](#)), in quanto può ragionevolmente presumersi che il ricorso a siffatti rimedi, o anche solo la minaccia di farlo per l'ipotesi di mancato ravvedimento operoso degli amministratori, avrebbe potuto essere idoneo ad evitare (o, quanto meno, a ridurre) le conseguenze dannose della condotta gestoria.

Corte Cassazione penale sez. V, 09.04.2021, n. 13382.

123

COSTRUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

Al riguardo, correttamente la Corte d'appello ha attribuito rilievo alla previsione di cui all'art. 2403, che attribuisce ai sindaci il dovere di vigilare sull'osservanza della legge (comprensiva, a fortiori verrebbe da dire, della legge penale) e la vigilanza sul rispetto della legge opera nei limiti in cui sia funzionalmente legata alle attività inerenti alla gestione sociale, e non anche per ogni tipologia d'illecito meramente occasionata dalla vita dell'ente (si pensi, a titolo di esempio, a furti e molestie tra dipendenti, rispetto ai quali nulla potrebbe ovviamente esigersi dai membri del collegio sindacale): i sindaci sono in definitiva garanti dell'osservanza della legge da parte degli amministratori della società in ogni ambito in cui questa abbia ad operare nel perseguimento del suo oggetto sociale, a tutela non soltanto del patrimonio della società, ma anche di tutti coloro che con questa vengano in contatto.

Corte Cassazione penale sez. V, 09.04.2021, n. 13382.

124

COSTRUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

RESPONSABILITÀ DEL SINDACO

FATTO
ESCLUSIVAMENTE PROPRIO

CONCORSO
OMISSIVO

Cass. Civile, sez. I, 12.07.2019, n. 18770.

125

COSTRUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

ELEMENTI
OGGETTIVI DI
RESPONSABILITÀ

LA
CONDOTTA

Inerzia
del sindaco

CONCORSO
OMISSIVO

IL NESSO
CAUSALE

LO
EVENTO

Fatto pregiudizievole
ed anti doveroso altrui

Giudizio
controfattuale.
Ossia l'attivazione
avrebbe potuto
impedire l'evento,
anche con riguardo
alla sua protrazione,
reiterazione o
aggravamento.

Cass. Civile, sez. I, 12.07.2019, n. 18770.

126

COSTRUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

LA CONDOTTA

I doveri di controllo imposti ai sindaci ex artt. 2403 cc e ss. sono configurati con particolare ampiezza, estendendosi a tutta l'attività sociale, in funzione della tutela non solo dell'interesse dei soci, ma anche di quello, concorrente, dei creditori sociali (Cass. 24.03.1999, n. 2772; 28.05.1998, n. 5287); né riguardano solo il mero e formale controllo sulla documentazione messa a disposizione dagli amministratori, essendo loro conferito il potere-dovere di chiedere notizie sull'andamento generale e su specifiche operazioni, quando queste possono suscitare perplessità, per le modalità delle loro scelte o della loro esecuzione.

Cass. Civile, sez. I, 12.07.2019, n. 18770

127

COSTRUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

LA CONDOTTA

Compito essenziale è di verificare il rispetto dei principi di corretta amministrazione, che la riforma ha esplicitato e che già in precedenza potevano ricondursi all'obbligo di vigilare sul rispetto della legge e dell'atto costitutivo, secondo la diligenza professionale ex art 1176 c.c.: dovere del collegio sindacale è di controllare in ogni tempo che gli amministratori compiano la scelta gestoria nel rispetto di tutte le regole che disciplinano il corretto procedimento decisionale, alla stregua delle circostanze del caso concreto.

Cass. Civile, sez. I, 12.07.2019, n. 18770

128

COSTRUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

LA CONDOTTA

Ad affermarne la responsabilità, questa Corte ha reputato, pertanto, sufficiente l'inosservanza del dovere di vigilanza, allorché i sindaci non abbiano rilevato una macroscopica violazione o non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità (cfr. Cass. 13.06.2014, n. 13517; v. pure Cass. 13.06.2014, n. 13518; 14 ottobre 2013, n. 23233).

Cass. Civile, sez. I, 12.07.2019, n. 18770.

129

COSTRUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

IL NESSO CAUSALE

Il nesso causale va provato da chi agisce in responsabilità: l'inerzia è causa del danno, se, con ragionamento controfattuale ipotetico, l'attivazione lo avrebbe ragionevolmente evitato.

Come è tipico dei fatti illeciti omissivi, occorre, al fine del sorgere della responsabilità risarcitoria, che il sindaco potesse attivarsi utilmente, in quanto disponesse di poteri per contrastare l'illecito altrui.

Ma si è più volte sottolineato, anche nelle pronunce sopra richiamate, come il comportamento dei sindaci debba essere ispirato al dovere di diligenza proprio del mandatario ed improntato ai principi di correttezza e buona fede: onde non si esaurisce nel mero burocratico espletamento delle attività specificamente indicate dalla legge, ma comporta l'obbligo di adottare - anzi, ricercando egli, di volta in volta, lo strumento più consono ed opportuno di reazione - ogni altro atto che sia utile e necessario perché la vigilanza sulla gestione sia effettiva e non puramente formale.

Cass. Civile, sez. I, 12.07.2019, n. 18770.

130

COSTRUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

IL NESSO CAUSALE

Se è pur vero, pertanto, che il sindaco non risponde in modo automatico per ogni fatto dannoso aziendale in ragione della sua mera "posizione di garanzia", si esige tuttavia, a fini dell'esonero dalla responsabilità, che abbia esercitato o tentato di esercitare l'intera gamma dei poteri istruttori ed impeditivi affidatigli dalla legge.

COSA SI ESIGE
DAL SINDACO

Cass. Civile, sez. I, 12.07.2019, n. 18770.

131

COSTRUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

IL NESSO CAUSALE

Da un lato, solo un più (i) penetrante controllo, attuato mediante attività informative e valutative - in primis, la richiesta di informazioni o di ispezione ex art. 2403 bis c.c. - può dare concreto contenuto all'obbligo di tutela degli essenziali interessi affidati al collegio sindacale, cui (ii) non è consentito di rimanere acriticamente legato e dipendente dalle scelte dell'amministratore, quando queste collidano con i doveri imposti dalla legge, al contrario avendo il (iii) primo il dovere di individuarle e di segnalarle ad amministratori e soci, non potendo assistere nell'inerzia alle altrui condotte dannose: senza neppure potersi limitare alla richiesta di chiarimenti all'organo gestorio, ma dovendosi (iv) spingere a pretendere dal medesimo le cd. azioni correttive necessarie.

COME SI ESIGE DAL SINDACO

Cass. Civile, sez. I, 12.07.2019, n. 18770.

132

COSTRUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

IL NESSO CAUSALE

Dall'altro lato, il sindaco dovrà fare ricorso agli altri strumenti previsti dall'ordinamento, come (a) i reiterati inviti a desistere dall'attività dannosa, (b) la convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2406 c.c. (ove omessa dagli amministratori, o per (c) la segnalazione all'assemblea delle irregolarità di gestione riscontrate, dunque anche ex artt. 2446 e 2447 c.c.), (d) il ricorso al tribunale per la riduzione del capitale per perdite (ai sensi di tali disposizioni), (e) i solleciti alla revoca delle deliberazioni assembleari o sindacali illegittime, (f) l'impugnazione delle deliberazioni viziate, (g) il ricorso al tribunale per la nomina dei liquidatori ex art. 2487 c.c., (h) la denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. o (i) all'autorità giudiziaria penale, ed altre simili iniziative.

COME SI ESIGE
DAL SINDACO



Cass. Civile, sez. I, 12.07.2019, n. 18770

133

COSTRUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

IL NESSO CAUSALE

Dovendosi ribadire che, come questa Corte ha già osservato, anche la semplice minaccia di ricorrere ad un'autorità esterna può costituire deterrente, sotto il profilo psicologico, al proseguimento di attività antidoverose da parte dei delegati (Cass. 29.12.2017, n. 31204; Cass. 11.11.2010, n. 22911).

Senza trascurare, altresì, che la condotta impediente omessa va valutata nel contesto complessivo delle concrete circostanze, in quanto l'inerzia del singolo nell'unirsi all'identico atteggiamento omissivo degli altri acquista efficacia causale, dato che, all'opposto, una condotta attiva giova a "rompere il silenzio" sollecitando, con il richiamo agli obblighi imposti dalla legge ed ai principi di corretta amministrazione, un analogo atteggiamento degli altri (così, in sede penale, Cass. pen. 7 marzo 2014, n. 32352, Tanzi).



PERCHÉ SI ESIGE
DAL SINDACO

Cass. Civile, sez. I, 12.07.2019, n. 18770

134

COSTRUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

IL NESSO CAUSALE

A fronte di iniziative anomale da parte dell'organo amministrativo di società per azioni, i sindaci hanno dunque l'obbligo di porre in essere, con tempestività, tutti gli atti necessari all'assolvimento dell'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, attivando ogni loro potere (se non di intervento sulla gestione, che non compete se non in casi eccezionali, certamente) di sollecitazione e denuncia diretta, interna ed esterna - doveroso per un organo di controllo.

In mancanza, essi concorrono nell'illecito civile commesso dagli amministratori della società per omesso esercizio dei poteri-doveri di controllo loro attribuiti per legge.

CONSEGUENZE
PER IL SINDACO

Cass. Civile, sez. I, 12.07.2019, n. 18770.

135

COSTRUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

ELEMENTI SOGGETTIVI DI
RESPONSABILITÀ

COLPA

CONOSCENZA

OMESSA
ATTIVAZIONE

Sono due, infatti, i momenti complementari:

- da un lato, la rappresentazione dell'evento nella sua portata illecita, conoscenza che prescinde dalla modalità e tipologia del canale conoscitivo;
- dall'altro lato, la consapevolezza nel mantenere la condotta inerte, senza porre in essere quelle azioni atte ad impedirne la prosecuzione, la reiterazione o l'aggravamento, in cui rileva la possibilità di attivarsi utilmente.

Cass. Civile, sez. I, 12.07.2019, n. 18770.

136

COSTRUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

l'elemento della colpa rileva in due accezioni:

1. **colpa nella conoscenza**, allorché il sindaco non rilevi colposamente la condotta inadempiente dell'organo gestorio;
2. **colpa nell'attivazione**, se, pur a conoscenza dei fatti, ometta, almeno per colpa, di esercitare prontamente ed efficacemente i suoi poteri impeditivi, sopra indicati.

Cass. Civile, sez. I, 5.09.2018, n. 21662.

137

COSTRUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

l'essere stato designato alla carica solo dopo la commissione dell'illecito non è di per sé circostanza sufficiente ad esimere il sindaco da responsabilità, in quanto l'accettazione della carica comporta comunque l'assunzione dei doveri di vigilanza e di controllo; né la responsabilità per il ritardo nell'adozione delle misure necessarie viene meno per il fatto imputabile al precedente amministratore, una volta che, assunto l'incarico, fosse esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e porvi rimedio (cfr. Cass. 29.12.2017, n. 31204).

Cass. Civile, sez. I, 12.07.2019, n. 18770.

138

COSTRUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

le dimissioni non costituiscono mai condotta di adempimento del dovere, né sufficiente ad esimere da responsabilità, quando a ciò non si fossero accompagnati anche concreti atti volti a contrastare, porre rimedio o impedire il protrarsi degli illeciti, per la pregnanza degli obblighi assunti dai sindaci proprio nell'ambito della vigilanza sull'operato altrui, e perché la diligenza impone piuttosto un comportamento alternativo: equivalendo allora le dimissioni ad una sostanziale inerzia ed, anzi, divenendo esemplari della condotta colposa e pilatesca tenuta dal sindaco, del tutto indifferente e inerte nel rilevare la situazione di illegalità reiterata.

Cass. Civile, sez. I, 12.07.2019, n. 18770.

139

COSTRUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

In altri termini, perché sussista il nesso di causalità ipotetica tra l'inadempimento dei sindaci ed il danno cagionato dall'atto di *mala gestio* degli amministratori, nel senso che possa ragionevolmente presumersi che, senza il primo, neppure il secondo si sarebbe prodotto, o si sarebbe verificato in termini attenuati, è necessario che il giudice, di volta in volta, accerti che i sindaci, riscontrata la illegittimità del comportamento dell'organo gestorio nell'adempimento del dovere di vigilanza, abbiano poi effettivamente attivato, nelle forme e nei limiti previsti, gli strumenti di reazione, interna ed esterna, che la legge implicitamente od esplicitamente attribuisce loro, privilegiando, naturalmente, quello più opportuno ed efficace a seconda delle circostanze del singolo caso concreto.

Cass. Civile, sez. I, 6.09.2021, n. 24645.

140

RESPONSABILITÀ



Precisamente, di fronte ad un atto di *mala gestio* degli amministratori, i sindaci che vogliono evitare l'azione di responsabilità nei propri confronti, oltre che verbalizzare il proprio dissenso (rispetto alle deliberazioni del collegio stesso) nel verbale delle adunanze del collegio sindacale (art. 2404 c.c., u.c.), **DEVONO**

chiedere, se del caso per iscritto, notizie e chiarimenti al consiglio di amministrazione in ordine all'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari (cfr. Cass. n. 5263 del 1993)

procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, se del caso avvalendosi, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, di propri dipendenti ed ausiliari (artt. 2403 e 2403 bis c.c.)

Cass. Civile, sez. I, 6.09.2021, n. 24045

141

RESPONSABILITÀ



... **DEVONO**

convocare e partecipare, come è loro obbligo, alle riunioni del consiglio di amministrazione (art. 2405 c.c.), verbalizzare l'eventuale dissenso sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, ed impugnarne le deliberazioni affette da nullità od annullabilità (vedi art. 2388 c.c., comma 4), specie quando il vizio sia idoneo a danneggiare la società od i creditori (arg. ex art. 2391 c.c., comma 3, art. 2394 c.c. e art. 2407 c.c., commi 2 e 3)

Cass. Civile, sez. I, 6.09.2021, n. 24045

142

RESPONSABILITÀ

... DEVONO



convocare (art. 2406 c.c.) e partecipare, come è loro obbligo, all'assemblea dei soci (art. 2405 c.c.), nonché impugnare le deliberazioni dell'assemblea che non siano state prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo (art. 2377 c.c., comma 1)

Cass. Civile, sez. I, 6.09.2021, n. 24045

143

RESPONSABILITÀ

... DEVONO



formulare esposti al Pubblico Ministero, affinché questi provveda ex art. 2409 c.c., quando tale iniziativa sia rimasta davvero l'unica praticabile in concreto per poter legittimamente porre fine alle illegalità di gestione riscontrate, essendosi rilevati insufficienti i rimedi endosocietari (cfr., in tal senso, Cass. N. 9252 del 1997), ovvero, come è stato espressamente riconosciuto dalla riforma del 2003, promuovere direttamente il controllo giudiziario sulla gestione se si ha il fondato sospetto che gli amministratori abbiano compiuto gravi irregolarità (art. 2409, uc.).

Cass. Civile, sez. I, 6.09.2021, n. 24045

144

RESPONSABILITÀ



A fronte di iniziative anomale da parte dell'organo amministrativo di società di capitali, dunque, **i sindaci hanno l'obbligo di porre in essere, con tempestività, tutti gli atti necessari all'assolvimento dell'incarico con diligenza, correttezza e buona fede,** attivando ogni loro potere (se non di intervento sulla gestione, che non compete se non in casi eccezionali, certamente) di sollecitazione e denuncia diretta, interna ed esterna, doveroso per un organo di controllo. In mancanza, essi concorrono nell'illecito civile commesso dagli amministratori della società per omesso esercizio dei poteri-doveri di controllo loro attribuiti per legge (cfr., in motivazione, Cass. N. 18770 del 2019).

Cass. Civile, sez. I, 6.09.2021, n. 24045

145

RESPONSABILITÀ REVISORE

- a) • mancato assolvimento dell'obbligo formativo.
- b) • inosservanza degli obblighi informativi e comunicativi da parte del revisore al MEF.
- c) • dichiarazioni mendaci contenute nella relazione annuale del tirocinio.
- d) • violazione dei principi di deontologia professionale, indipendenza e obiettività e di revisione.
- e) • mancata, incompleta o tardiva effettuazione delle raccomandazione contenute nella relazione sul controllo della qualità .
- f) • mancanza, nella relazione di revisione e giudizio di bilancio, dei requisiti previsti dall'articolo 14 del d. lgs. n. 39/2010
- g) • mancata o inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione art. 24, co. 9, d. lgs. n. 39/2010 (soc. di revisione).

Applicazioni sanzioni MEF, art. 2, D MEF 8.07.2021, n. 135

146

RESPONSABILITÀ REVISORE

a) un avvertimento,

- impone di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo.

b) una dichiarazione

- nella quale è indicato che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14 D.LGS. 39/2010.

c) la censura,

- consistente in una dichiarazione pubblica di biasimo, che indica la persona responsabile e la natura della violazione.

d) la sanzione amministrativa pecuniaria

- da 1.000,00 a 150 mila euro.

Sanzioni dal MEF, art. 24, d. lgs. n.39/2010

147

RESPONSABILITÀ REVISORE

e) la sospensione dal Registro

- per un periodo non superiore a 3 anni, del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità connesse all'incarico di revisione legale.

f) la revoca

- di uno o più incarichi di revisione legale.

g) il divieto

- di accettare nuovi incarichi di revisione legale per un periodo non superiore a 3 anni.

h) la cancellazione

- dal Registro del revisore legale, della società di revisione o del responsabile dell'incarico.

Sanzioni dal MEF, art. 24, d. lgs. n.39/2010

148

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO REVISORE

ACCERTAMENTO

- da parte del MEF con proprio verbale.

CONTESTAZIONE

- la Commissione invia la lettera di contestazione degli addebiti

AUDIZIONE

- facoltà dell'interessato (anche telematicamente)

PROPOSTA SANZIONE / ARCHIVIAZIONE

- da parte della Commissione.

CONCLUSIONE

- il MEF, valuta la proposta della Commissione, dispone l'archiviazione o la sanzione.

DM MEF 8.07.2021, n.
135.

149

LA TEMPESTIVITÀ

Quanto prima un debitore è in grado di individuare le proprie difficoltà finanziarie e prendere le misure opportune, tanto maggiore è la probabilità che eviti un'insolvenza imminente o, nel caso di un'impresa la cui sostenibilità economica è definitivamente compromessa, tanto più ordinato ed efficace sarà il processo di liquidazione. È opportuno pertanto dare informazioni chiare, aggiornate, concise e di facile consultazione sulle procedure di ristrutturazione preventiva disponibili e predisporre uno o più strumenti di allerta precoce per incoraggiare i debitori che cominciano ad avere difficoltà finanziarie ad agire in una fase precoce. Gli strumenti di allerta precoce che assumono la forma di meccanismi di allerta che indicano il momento in cui il debitore non ha effettuato taluni tipi di pagamento potrebbero essere attivati, ad esempio, dal mancato pagamento di imposte o di contributi previdenziali. Tali strumenti potrebbero essere sviluppati sia dagli Stati membri o da entità private, a condizione che l'obiettivo sia raggiunto. Gli Stati membri dovrebbero rendere disponibili online informazioni sugli strumenti di allerta precoce, ad esempio su una pagina web o un sito web dedicati. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di adattare gli strumenti di allerta precoce in funzione delle dimensioni dell'impresa e stabilire specifiche disposizioni in materia di strumenti di allerta precoce per le imprese e i gruppi di grandi dimensioni, tenendo conto delle loro peculiarità. La presente direttiva non dovrebbe ascrivere la responsabilità agli Stati membri per i possibili danni conseguenti a procedure di ristrutturazione attivate da tali strumenti di allerta precoce.

Direttiva (UE) 2019/1023, 20.06.2019, Considerando (22)


150

LA TEMPESTIVITÀ NELLA CRISI

FASE	DENOMINAZIONE	EFFETTI	AMMINISTRATORI	SINDACI	NOTE
1°	INCUBAZIONE	INEFFICIENZE GESTIONALI O PRODUTTIVE	DISAMINA DEL FENOMENO DA MISURARE CON STRUMENTI FINANZIARI - ECONOMICI - PATRIMONIALI - GESTIONALI	VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DEGLI AMMINISTRATORI	È comune a molte imprese. Possono giungere le comunicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Agente della Riscossione.
2°	MATURAZIONE	CORROSIONE DELLE RISORSE AZIENDALI	AZIONE INCISIVA SULLE RISORSE E SULLA GESTIONE AZIENDALI	VIGILANZA SULLA CONSAPEVOLEZZA DEGLI AMM.RI CIRCA LA CRISI E LE AZIONI INTRAPRESE DAGLI STESSI	Se le azioni degli amministratori non portano ad una inversione di rotta si deve procedere con l'istanza di accesso alla composizione negoziata o altre procedure del CCII.
3°	MANIFESTAZIONE	INADEGUATEZZA DEI FLUSSI FINANZIARI	VALUTAZIONE DELLE CONCRETE POSSIBILITÀ AZIENDALI DI SUPERARE LA CRISI SENZA L'AUSILIO DI STRUMENTI ALTERNATIVI PREVISTI DAL CCII		Si è nello stato di crisi ossia vi è la probabile insolvenza che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi.
4°	INSOLVENZA REVERSIBILE	RIPERCUSSIONI SULL'ATTIVITÀ AZIENDALE	VALUTANO SE VI SONO POSSIBILITÀ DI RIPRESA AZIENDALE MEDIANTE INTERVENTI A FAVORE DEI CREDITORI	VIGILANZA SULLE DETERMINAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI	Si procede con l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi: concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, omologazione del piano di ristrutturazione...
5°	INSOLVENZA CONCLAMATA	BLOCCO DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE	SONO SOSTITUITI DAL CURATORE	SEGUONO LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE	Liquidazione giudiziale.

151

LA CRISI «EMBRIONALE»



¹ Birkinshaw J.

152

LA CRISI «CORTO CIRCUITO»

INVESTIMENTI
FONTI DI FINANZIAMENTO



FINALITÀ ECONOMICHE
DESIDERATE

ERRORI NELLA FORMULAZIONE DEL MIX DI INVESTIMENTI

- l'avvio di fasi di sviluppo non supportate adeguatamente dal punto di vista finanziario o non sufficientemente pianificate

CRESCITA ECCESSIVA

- non adeguatamente pianificata e quindi non supportata da sufficienti risorse da parte dell'impresa

ECCESSI DI POTENZIALITÀ ORGANIZZATIVE E DI CAPACITÀ PRODUTTIVA

- Fenomeno che può generarsi a seguito di cali della domanda o per errori di previsione che hanno portato a dotarsi di un'eccessiva capacità produttiva che genera costi fissi che vanno perduti in quanto non adattabili nel breve termine

ECCESSIVO LEVERAGE, MANCANZA DI CORRELAZIONE TEMPORALE TRA FONTI - IMPEGHI

- insufficienza della ricerca di liquidità, ritardi nelle scadenze di pagamento, ecc.

Fonte: Assetti organizzativi, prognosi e gestione della crisi d'impresa, a cura di Nicolò Castello. Eutekne 2023.

153

LA CRISI «CORTO CIRCUITO»

DISEQUILIBRI



FINANZIARIO PATRIMONIALE

$$CCN = \text{ATTIVO CIRC.} - \text{PASS. A BREVE}$$

attività non correnti	patrimonio netto
attività correnti	passività a lunga scadenza
	passività correnti

attività non correnti	patrimonio netto
attività correnti	passività a lunga scadenza
	passività correnti

attività non correnti	patrimonio netto
attività correnti	passività a lunga scad.
	passività correnti

CCN < 0

154

LA CRISI «CORTO CIRCUITO»

DISEQUILIBRI

FINANZIARIO PATRIMONIALE



$$MT = L. IMM. + L. DIFF. - PASS. A BREVE$$


		$MT > 1$		
immobilizzazioni	patrimonio netto		immobilizzazioni	patrimonio netto
rimanenze	passività a lunga scadenza		rimanenze	passività a lunga scadenza
liq. Immediate liquid. differite	passività a breve	$MT < 1$	liq. Immediate liquid. differite	passività a breve

155

LA CRISI «CORTO CIRCUITO»

DISEQUILIBRI

FINANZIARIO PATRIMONIALE



$$MS = PATRIMONIO NETTO - IMMOBILIZZAZIONI$$

		$MS < 0$		
immobilizzazioni	patrimonio netto		immobilizzazioni	patrimonio netto
MS > 0	passività a lunga scadenza		passività a lunga scadenza	
attivo circolante	passività correnti		attivo circolante	passività correnti

156

LA CRISI «CORTO CIRCUITO»

DISEQUILIBRI

FINANZIARIO PATRIMONIALE



$$MS = \text{PATRIMONIO NETTO} - \text{IMMOBILIZZAZIONI}$$

$$CCN = \text{ATTIVO CIRC.} - \text{PASS. A BREVE}$$



157

LA CRISI «CORTO CIRCUITO»

SCELTE COMMERCIALI

MERCATO



Conosciamo la **segmentazione del mercato** operata dagli amministratori?



MERCATO DI CONSUMO

MERCATO INDUSTRIALE

BUSINESS TO CONSUMER


BUSINESS TO BUSINESS

MERCATO - PRODOTTO - CANALE DI VENDITA

158

LA CRISI «CORTO CIRCUITO»

SCELTE COMMERCIALI



MERCATO



Conosciamo la
determinazione dei prezzi di
vendita?

COST PLUS
PRICING

$P = \text{Costi produzione} + \text{Costi ricerca} + \text{Costi struttura} + \text{\%Ricarico}$

MARK-UP
PRICING

$P = \text{\%Ricarica sul prezzo di acquisto}$

Il prezzo di acquisto spesso è tenuto stabile/comune/uniforme per prodotti della medesima tipologia e nello stesso canale di vendita

159

STRATEGIE - MARKETING



Perché dare
importanza al
marketing?




- Creazione di valore dell'azienda



distribuzione vendita comunicazione

160

STRATEGIE - MARKETING



161

REVISIONE LEGALE E COLLEGIO SINDACALE

Grazie molte per l'attenzione prestatami.

Sandro Spella

162